



## CONVENZIONE

TRA

**IL COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E  
AGROALIMENTARI CARABINIERI**

E

**L'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA**

Il COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI, di seguito denominato "CUFA", nella persona del Comandante, Generale di Corpo d'Armata Antonio Pietro Marzo, e l'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA, di seguito denominato "ENCI", nella persona del Presidente, Espedito Muto,

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare* e relativo *Testo Unico delle disposizioni regolamentari* (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti all'Arma dei Carabinieri, in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante: "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO che il CUFA esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, di compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno degli animali, nonché di contrasto al commercio illegale e alla detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;

VISTI i compiti e le finalità dell'ENCI, associazione riconosciuta con R.D. 13 giugno 1940, n. 1051, impegnata nella tutela e nella valorizzazione dei cani di razza, nonché nella tenuta dei *Libri genealogici* e dei

*Registri anagrafici*, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in linea con le normative comunitarie, avuto particolare riguardo al Decreto legislativo n. 529/1992 attuativo della direttiva CEE n. 91/174, nonché nel rispetto degli indirizzi della *Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.)*, in quanto compatibili;

VISTO il disciplinare degli Addestratori cinofili e dei Conduitori cinofili di esposizione dell'ENCI, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. 847 del 17 gennaio 2013;

VISTA la collaborazione realizzata con il CUFA nell'ambito del progetto della "*Scuola di Alla Formazione Antibraconaggio*" e quella tecnica fornita dall'ENCI agli organi inquirenti nell'ambito delle indagini connesse con l'importazione illegale di cuccioli;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito formativo e informativo, massimizzi il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di cuccioli di cane, sempre più oggetto di interesse per le organizzazioni criminali;

sottoscrivono la presente

## COVENZIONE

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. La presente Convenzione disciplina l'attività di collaborazione tra il CUFA e l'ENCI, nell'ambito delle specifiche competenze, definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
  - lo scambio di informazioni di cui le stesse abbiano conoscenza, ritenute utili alle attività di prevenzione e contrasto del traffico illecito di cuccioli di cane;
  - l'organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative in ordine alla cultura della legalità, con particolare riferimento alla vendita e all'acquisto di cuccioli di razza;
  - pianificazione di momenti di aggiornamento professionale sulle metodologie di impiego delle unità cinofile antibraconaggio e in funzione di tutela e conservazione della fauna.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nella presente Convenzione, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

### Art. 2

#### *Modalità esecutive*

1. Allo scopo di programmare le attività esecutive derivanti dalla presente Convenzione si istituirà un "*Comitato Tecnico di coordinamento CUFA-ENCI*", presieduto dal Capo dell'Ufficio Progetti, Convenzioni ed Educazione Ambientale del CUFA e composto da un membro designato del

CUFA, da un Ufficiale veterinario della Direzione di Veterinaria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da due membri designati dall'ENCI, tra cui il Direttore Generale, in quanto Responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro.

2. In relazione alle forme di collaborazione reciproche di cui all'art. 1, comma 2:

- il CUFA si avvarrà delle proprie articolazioni specializzate per le attività tecnico-operative, coinvolgendo la Direzione di Veterinaria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle iniziative a carattere didattico e/o divulgativo che verranno pianificate;
- l'ENCI:
  - assicurerà al CUFA, per il tramite del "Comitato tecnico di coordinamento CUFA-ENCI", la condivisione di dati e documenti di cui è in possesso, ritenuti utili per lo svolgimento delle attività d'indagine;
  - consentirà la consultazione del *Libro genealogico*, nonché dei dati relativi alle posizioni dei singoli allevatori e dei soci;
  - fornirà la propria disponibilità allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento sulle metodologie di impiego delle unità cinofile specializzate e sullo sviluppo di nuove misure di contrasto ai reati in danno della fauna e dell'ambiente.

### Art. 3

#### *Privacy e sicurezza delle informazioni.*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza della presente Convenzione è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.
4. In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

Art. 4

*Oneri*

1. La presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzata al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.
2. Eventuali costi sostenuti dal CUFA a seguito dell'attuazione della presente Convenzione verranno finanziati e/o rimborsati da ENCI, con versamento sul capitolo di entrata 2466/5, sulla base di specifici atti esecutivi discendenti, da ritenersi parte integrante del presente atto, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che definirà modalità, entità e forma dei finanziamenti/rimborsi.

Art. 5

*Marchi e loghi*

1. Le Parti si:
  - impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dalla presente Convenzione;
  - doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
  - danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
  - presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e alla difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
  - impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.
2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno di diritto utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo consenso dell'altra.

Art. 6

*Durata, integrazioni e modifiche*

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla Convenzione, dando un preavviso

scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

3. La stessa potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovata e, anche prima della scadenza, modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 7

*Disposizioni finali*

1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI  
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

*(Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo)*

MARZO ANTONIO

PIETRO

ARMA DEI CARABINIERI

08.02.2022 17:03:18

UTC

IL PRESIDENTE DELL'ENTE NAZIONALE DELLA  
CINOFILIA ITALIANA

*(Espedito Muto)*

Firmato da:  
MUTO ESPEDITO

Motivo:

Data: 31/01/2022 16:13:54

